

Bluebrain è un'Organizzazione di imprese costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2602 et 2612 cod.civ. per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività d'impresa nella forma di Ente collettivo riconducibile alla categoria del Consorzio volontario con attività esterna, disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile e specificamente regolato dai patti e condizioni di cui al seguente

STATUTO

1) Denominazione – Sede – Durata:

1.1 Il Consorzio è denominato **BLUEBRAIN**, di seguito per brevità: “Consorzio”.

1.2 Il Consorzio ha sede in Pavia, Viale Montegrappa n°4 ove è situato altresì l'Ufficio per l'attività esterna con i consorziati ed i terzi;

1.3 il Consorzio ha durata sino al 31 Dicembre 2030, salva proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi nei termini e con le modalità di cui infra, dall'Assemblea in sede straordinaria dei consorziati.

2) Scopo ed oggetto:

2.1 il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso ha per oggetto e scopo - per mezzo di un'organizzazione comune, in proprio ovvero in associazione con partners e nel quadro di opportuni accordi - il coordinamento, l'esecuzione e lo svolgimento, attraverso la costituzione di uno o più servizi telematici, di tutte le fasi dell'attività d'impresa esercitata dai consorziati con particolare riferimento a quella di gestione dei rifiuti; la promozione d'iniziative comunque finalizzate all'ottimizzazione delle risorse economiche ed umane, la fidelizzazione ed ampliamento della clientela, il miglioramento delle capacità imprenditoriali e dell'efficienza dell'attività resa dalle singole imprese consorziate nel rispettivo settore merceologico di appartenenza;

2.2 per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Consorzio, le imprese consorziate conferiscono al Consorzio medesimo, che accetta ed assume per tutta la sua durata, un mandato diretto a provvedere all'instaurazione di tutti i rapporti giuridici attinenti allo scopo del Consorzio.

Pertanto, ciascuna impresa consorziata attribuisce espressamente al Consorzio medesimo – e per

esso ai suoi Organi, delegati od incaricati pro tempore - tutti i poteri per il compimento e l'esecuzione dei conseguenti atti ed operazioni, nonché per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione – a nome del Consorzio e per conto delle imprese consorziate - di atti e negozi giuridici, accordi, convenzioni, contratti di ogni tipo e genere, impegnandosi ciascuno dei consorziati, all'atto dell'ammissione e partecipazione al Consorzio, ad assicurare l'esatto e tempestivo adempimento delle conseguenti obbligazioni, con particolare riferimento al pagamento dei corrispettivi ed oneri dovuti per i servizi di cui i consorziati fruiranno e beneficeranno per le esigenze delle rispettive imprese; il tutto comunque solo ed esclusivamente per quanto è oggetto dell'attività del Consorzio.

2.3 In particolare il consorzio provvede a:

a) approntare tutte le iniziative necessarie od opportune per fornire ai consorziati i servizi anche telematici, diretti a migliorare sia l'attività riferibile alla gestione dei rifiuti, sia in generale volti a consentire l'ottimizzazione, il miglioramento e la valorizzazione la promozione delle rispettive capacità produttive, l'efficienza ed il coordinamento dell'attività d'impresa dei consorziati nei settori d'interesse del Consorzio, anche mediante partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting, corsi formativi e di qualificazione professionale, azioni pubblicitarie - anche con sponsorizzazioni - approntamento di ogni mezzo promozionale ritenuto idoneo a tal fine;

b) realizzare, costruire, acquistare, vendere, permutare, produrre, noleggiare, locare e gestire quale licenziatario e commercializzare - in proprio o quale mandatario delle imprese consorziate – con facoltà di trattare direttamente con fornitori, Enti privati o pubblici- impianti, macchinari, attrezzature, prodotti e servizi anche tecnologici e telematici, funzionali, inerenti o connessi all'oggetto consortile. A tal fine il Consorzio potrà acquisire brevetti nazionali od internazionali relativi a tecniche di produzione, elaborazione, impianti, sistemi e macchinari anche nel campo dello smaltimento dei rifiuti ed attività ad esso connesse;

c) effettuare – in proprio ovvero per conto dei consorziati - ricerche, studi, progettazione di macchinari, impianti complessi e sistemi e/o innovazioni tecnologiche comunque connesse all'attività consortile, nonché studi ed analisi sull'andamento del mercato nazionale e/od internazionale, in particolare nel settore precipuo dello smaltimento rifiuti e dei servizi, anche telematici, che sono al medesimo connessi e funzionali, con facoltà di utilizzazione anche economica di tutti i dati comunque acquisiti nell'ambito dello svolgimento dell'attività consortile, nel rispetto della legge 675\96 e successive modificazioni e integrazioni;

d) rientra nell'oggetto consortile altresì la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica delle imprese consorziate, anche nel settore relativo e connesso alla gestione dei rifiuti, in particolare per quanto concerne il controllo, la sicurezza ambientale, la manutenzione di impianti e macchinari in connessione con lo svolgimento di tale attività;

e) il Consorzio, mediante l'aggregazione di un sempre maggior numero d'impresе consorziate, perseguirà anche l'obbiettivo di acquisire e mantenere i requisiti di legge per il riconoscimento della qualità di "cliente idoneo" ai sensi del D.Lgs. 16 Marzo 1999 n° 79 e successive modifiche ed integrazioni, onde poter stipulare - in proprio o per conto delle imprese consorziate ed alle migliori condizioni - contratti di fornitura d'energia elettrica e/o gas, con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero. A tal fine il Consorzio provvederà per conto delle imprese consorziate a tutti gli incumbenti necessari: ivi inclusa l'autocertificazione d'idoneità prevista dall'art.14 D.Lgs. 1999/79;

f) il Consorzio avrà altresì lo scopo di stipulare – in proprio o per conto delle imprese consorziate - contratti, convenzioni, accordi con i gestori nazionali ed internazionali, ove ciò sia consentito e nei limiti di legge, diretti ad acquisire alle migliori condizioni servizi telematici e tecnologici ed ogni altra utilità servizio da offrire ai consorziati, funzionalmente al raggiungimento degli scopi consortili.

g) Il Consorzio potrà in ogni caso – anche quale mandatario collettivo dei singoli consorziati - pianificare, gestire, amministrare, coordinare, concludere e perfezionare tutti quei rapporti giuridici

e compiere tutti gli atti, le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari consentite dalla legge e dal presente Statuto, che siano ritenute necessarie od utili al conseguimento delle finalità consortili;

h) il Consorzio potrà, nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ. e di cui all'art. 113 D.Lgs. 1/9/1993 n° 385 – non nei confronti del pubblico e senza fini di collocamento - assumere partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre società, operanti in Italia od all'estero, nonché far parte di Associazioni e Consorzi aventi per oggetto attività analoghe o connesse alle proprie;

2.4 condizioni e modalità d'utilizzo e fruizione dei servizi consortili da parte dei consorziati, saranno disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;

2.5 le imprese che sono ammesse al consorzio, per ciò stesso sono obbligate a:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari ed a ottemperare alle decisioni assunte dagli Organi consortili;
- non partecipare ad altre imprese, consorzi e società consortili aventi finalità analoghe, similari od affini a quella del Consorzio;
- non intrattenere rapporti giuridici od economici con terzi, in contrasto con le finalità e gli interessi del Consorzio;
- non divulgare informazioni su dati, circostanze di fatto o vicende attinenti – direttamente od indirettamente - all'attività del Consorzio o dei consorziati, delle quali in qualsiasi modo essi siano venuti a conoscenza, giacché strettamente riservate;
- comunicare al Consiglio Direttivo - entro e non oltre dieci giorni - ogni variazione concernente l'impresa consorziata, per la quale le vigenti norme – civilistiche e fiscali - impongono o prevedono la formale comunicazione/pubblicazione/trascrizione/iscrizione presso Pubblici Uffici. In particolare dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo: a) ogni mutamento della titolarità dell'impresa individuale; b) ogni modifica dei patti sociali o trasferimento di quote inter vivos o mortis causa ed ogni variazione della compagine sociale che modifichi il rapporto tra i soci esistente all'atto dell'ammissione dell'impresa collettiva consorziata e che porti al

cambiamento del gruppo di controllo dell'impresa medesima; c) la costituzione di qualsivoglia vincolo pregiudizievole sui beni aziendali (pegno, sequestro, ed altro);

- trasmettere annualmente al Consiglio Direttivo, entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e per tutte le imprese che abbiano l'obbligo del deposito del Bilancio al Registro delle Imprese, copia del bilancio approvato dall'assemblea e relativa nota integrativa ; mentre per le altre imprese (individuali, società di persone) copia per estratto del libro degli inventari con annotato lo stato patrimoniale ed il conto economico;
- consentire al Consiglio Direttivo - con le modalità stabilite da quest'ultimo, che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati - ogni controllo che questi riterrà opportuno, al limitato fine di verificare la sussistenza nel consorziato dei requisiti di ammissibilità al Consorzio, ovvero di elementi per l'esclusione del medesimo, fornendo tempestivamente l'eventuale documentazione che sarà a tal fine richiesta.

3. Ammissione al Consorzio;

3.1 Al Consorzio possono aderire soggetti -imprese private Italiane o straniere, individuali o collettive, anche a carattere artigianale; i Consorzi, le società consortili od altre forme associative d'impresa che esercitino attività connesse, affini o complementari a quelle statutarie; qualora sia consentito, Enti Pubblici Territoriali e Funzionali; Enti od Istituti di ricerca scientifica nell'ambito delle attività del Consorzio - che svolgano principalmente e direttamente attività connesse a quella consortile e servizi a questa collegati e riferibili.

3.2 Non possono in ogni caso essere ammesse - e, se partecipanti al Consorzio, ne dovranno essere immediatamente escluse - le imprese commerciali, individuali o collettive, sottoposte a procedure concorsuali ovvero in liquidazione anche volontaria o versino in stato d'insolvenza manifesta: ai limitati fini dell'operatività della presente norma statutaria, si conviene che debba considerarsi in tale stato l'impresa nei confronti della quale sia stato elevato protesto per mancanza di fondi - e non sia stato effettuato il pagamento successivo nei termini di cui all'art. 8 l. 386/90 - ovvero pendano procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari nei confronti delle quali non siano stati

radicati giudizi di opposizione.

3.3 I soggetti che intendano aderire al Consorzio, dovranno rivolgere formale istanza per iscritto al Consiglio Direttivo. Nella domanda –che dovrà essere corredata da tutti i documenti che il Regolamento consortile od il Consiglio Direttivo riterrà necessario od anche solo opportuno richiedere:

- di essere in possesso delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità previste dallo Statuto;
- di conoscere ed accettare integralmente e senza riserva o condizione alcuna il presente Statuto, impegnandosi formalmente a rispettarne i dettami, unitamente al Regolamento consortile e ad eventuali deliberazioni già adottate dal Consiglio Direttivo all’atto della presentazione dell’istanza, che riguardino le regole d’ammissione dei nuovi consorziati e la regolamentazione dell’attività precipua del Consorzio medesimo;

3.4 l’accettazione della domanda d’ammissione al Consorzio dovrà essere deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra ai punti 3.1; 3.2; 3.3, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. A tal fine il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi non oltre dieci giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare per deliberare sulle domande d’ammissione presentate nel trimestre medesimo e dovrà spedire al richiedente comunicazione scritta con l’esito della domanda – con raccomandata a.r. ovvero telegramma collazionato - entro sette giorni lavorativi successivi alla sessione del Consiglio Direttivo che ha deciso sull’istanza di partecipazione al consorzio.

Il rifiuto dell’ammissione non deve essere motivato e la decisione è impugnabile avanti al Collegio dei Probiviri entro e non oltre otto giorni successivi alla ricezione dell’esito negativo dell’istanza di ammissione, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri confermasse la decisione impugnata, quest’ultima diverrà definitiva per il Consorzio, salva sempre la facoltà dell’opponente di adire, se del caso, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Nel caso invece in cui ritenesse non conforme alle norme statutarie o regolamentari del Consorzio la

decisione del Consiglio Direttivo, quest'ultimo potrà confermarla solo con adeguata motivazione, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento; salva sempre la facoltà del soggetto non ammesso di adire, se del caso, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria;

3.5 il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare i contributi in danaro di partecipazione al Fondo Consortile di cui infra sub 5 che gli saranno specificati dal Consiglio Direttivo;

3.6 l'ammissione comporterà l'accettazione incondizionata da parte del consorziato, di tutte le norme del presente Statuto, di quelle del Regolamento Consortile e delle altre eventuali convenzioni esistenti;

3.7 la qualità d'impresa consorziata viene acquisita, previo versamento dei contributi di cui sopra, a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2612 cod.civ.

4. Recesso ed esclusione:

4.1 il recesso di ciascun consorziato è ammesso non prima che sia decorso un triennio dall'ammissione o partecipazione al consorzio: la dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante pro tempore dell'impresa collettiva od Ente consorziati (personalmente ovvero – se consentito - a mezzo di mandatarî con rappresentanza o procuratori) dovrà essere spedita al Consorzio per raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio ed avrà effetto per il Consorzio, a far tempo dalla data di chiusura dell'esercizio medesimo ed in ogni caso unicamente a condizione che siano estinte tutte le obbligazioni assunte dal recedente nei confronti del Consorzio, ovvero da quest'ultimo per conto del recedente.

Salva prestazione da parte del recedente di idonea garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare pari all'entità delle obbligazioni in essere, oltre alle spese ed interessi.

Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo concernenti e/o conseguenti al recesso di un consorziato, possono essere impugnate dal consorziato recedente che vi abbia interesse, avanti al

Collegio dei Proviviri, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento consortile. Nel caso in cui il Collegio dei Proviviri confermasse la decisione impugnata, quest'ultima diverrà definitiva per il Consorzio, salva sempre la facoltà dell'opponente di adire, se del caso, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Nel caso invece in cui ritenesse non conforme alle norme statutarie o regolamentari del Consorzio la decisione del Consiglio Direttivo, quest'ultimo potrà confermarla solo con adeguata motivazione, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento; salva sempre la facoltà del soggetto non ammesso di adire, se del caso, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria;

4.2 l'esclusione di un consorziato – ferma ed impregiudicata ogni altra azione a suo carico - è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei presenti con obbligo d'astensione del membro espresso dall'impresa od Ente da escludersi, e ciò in deroga al disposto di cui all'art. 8.3 del presente Statuto, in tutti i casi in cui il consorziato abbia perso - ovvero sia rilevato che manchi - anche uno solo dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità al Consorzio, ovvero il consorziato sia oggettivamente inadempiente alle obbligazioni sorte nei suoi confronti dal presente Statuto, dai Regolamenti Consortili, da delibere del Consiglio Direttivo, ovvero alle obbligazioni assunte dal Consorzio per suo conto, quale mandatario con o senza rappresentanza.

In caso di inadempienze di minore gravità - tali valutate dal Consiglio Direttivo senza necessità di motivazione alcuna - l'esclusione potrà essere deliberata solo dopo trascorsi quindici giorni dal ricevimento da parte dell'impresa inadempiente ed a cura del Presidente del Consorzio, di una formale diffida ad adempiere, inviata in forma scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo equipollente, (quale – a titolo esemplificativo e non esaustivo - un telegramma collazionato od una raccomandata a mani) sempre che vi sia ragionevole certezza che detta comunicazione sia entrata nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario.

L'esclusione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione della comunicazione e sarà iscritta nel Registro delle Imprese. Il consorziato escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di contributi, versamenti di qualsivoglia titolo, natura o

ragione egli abbia eseguito a favore del Consorzio. Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo concernenti l'esclusione di un consorziato, possono essere impugnate dal consorziato recedente che vi abbia interesse, avanti al Collegio dei Probiviri, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento consortile. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri confermasse la decisione impugnata, quest'ultima diverrà definitiva per il Consorzio, salva sempre la facoltà dell'opponente di adire, se del caso, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Nel caso invece in cui ritenesse non conforme alle norme statutarie o regolamentari del Consorzio la decisione del Consiglio Direttivo, quest'ultimo potrà confermarla solo con adeguata motivazione, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento; salva sempre la facoltà del soggetto escluso di adire, se del caso, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. La presentazione dell'impugnazione avanti al Collegio dei Probiviri, sospende l'efficacia dell'esclusione sino alla comunicazione della decisione da parte del Collegio dei Probiviri;

4.3 il caso di recesso od esclusione, il consorziato non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione al Consorzio, di sua pertinenza, né ad altro rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura. I consorziati receduti od esclusi sono comunque responsabili verso il Consorzio e verso terzi, nei modi di cui all'art. 2615 cod. civ., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio – anche per conto del consorziato medesimo - sino alla data in cui ha effetto nei confronti del Consorzio il recesso, ovvero è efficace l'esclusione ed altresì per il pagamento e/od il rimborso di tutte le spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione di prestazioni richieste dal Consorziato o delle quali questi abbia individualmente beneficiato. A partire dalla data in cui è efficace l'esclusione od il recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli dall'appartenenza al Consorzio;

4.4 in caso di trasferimento, per atto tra vivi ovvero mortis causa, dell'azienda appartenente ad un'impresa consorziata, il cessionario - nuovo titolare dell'impresa - dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro e non oltre otto giorni dal perfezionamento del trasferimento d'azienda e subentrerà nel Consorzio al proprio dante causa, alle seguenti condizioni:

- che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissibilità al Consorzio;
- che il Consiglio Direttivo ne deliberi l'ammissione, entro dieci giorni dalla comunicazione della cessione d'azienda;

Dell'ammissione o diniego della stessa, il Consiglio Direttivo darà comunicazione scritta all'interessato entro otto giorni dall'assunzione della determinazione.

5. Fondo Consortile – Contributi – Corrispettivi – Rimborsi

5.1 Il Fondo Consortile è costituito allo scopo di garantire il corretto funzionamento dell'attività consortile, dare adeguato supporto ad iniziative economico-finanziarie a favore dei consorziati; promuovere iniziative consortili che favoriscano l'ampliamento ed il miglioramento della qualità dei servizi forniti ai consorziati;

5.2 il Fondo consortile non è divisibile per tutta la durata del Consorzio ed è formato dai seguenti contributi :

- contributo iniziale di adesione in danaro una tantum di euro 25.000 (euro venticinquemila) che deve essere versato indistintamente da ciascun soggetto consorziato;
- contributo annuale in denaro a carico di ogni consorziato, che verrà determinato, in occasione dell'approvazione del bilancio ed in funzione delle esigenze finanziarie del Consorzio, dall'assemblea dei consorziati su proposta del Consiglio direttivo. In nessun caso potrà darsi luogo a rimborsi per le somme versate che rimarranno acquisite al fondo consortile;
- le contribuzioni aggiuntive periodiche di carattere straordinario - deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo - connesse ai fabbisogni finanziari non preventivati necessari per il raggiungimento degli obiettivi di particolare interesse del Consorzio;
- gli eventuali avanzi di gestione, che non siano destinati dall'Assemblea dei Consorziati a specifici Fondi di riserva, anch'essi indivisibili;
- oltre ai contributi di cui sopra, ai versamenti per la copertura dei costi e spese d'esercizio del Consorzio di cui infra sub "5.4" , alle somme di danaro versate per servizi resi dal Consorzio, ovvero per rimborsi, indennizzi, penali od a qualsivoglia altro titolo, concorreranno a costituire

il Fondo Consortile anche i beni strumentali acquistati con detti proventi ed ogni altro bene, attività, plusvalenza, cespiti, sopravvenienza attiva che l'assemblea riterrà di disporre l'acquisizione od imputazione al Fondo consortile.

5.4 Ove il Fondo consortile fosse ritenuto insufficiente per la realizzazione degli scopi del Consorzio ovvero anche per sopraggiunte o imprevedibili necessità di carattere economico-finanziario rilevate dal Consiglio direttivo, l'Assemblea dei consorziati potrà deliberare – sia annualmente in sede di approvazione del rendiconto di gestione ovvero in ogni tempo, anche su proposta del Consiglio direttivo - l'adeguamento dei suddetti contributi, ovvero la previsione di contributi straordinari a carico di tutti i consorziati rapportati all'entità della contribuzione proporzionale annuale di cui supra al punto 5.2 versata da ogni singolo consorziato;

5.5 il singolo Consorzio dovrà rimborsare al Consorzio – a semplice richiesta del Consiglio Direttivo o soggetto da questi delegato - tutti i costi e le spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione di prestazioni richieste dal consorzio o delle quali questi abbia individualmente beneficiato;

5.6 tutti i costi e le spese di funzionamento del Consorzio – ivi incluse eventuali sopravvenienze passive o minusvalenze patrimoniali - faranno carico alle imprese consorziate. Pertanto i consorziati, si obbligano a versare contributi in denaro per la totale copertura dei costi e delle spese di gestione con le seguenti modalità: essi verseranno quote annuali di gestione anticipate e determinate sulla scorta del conto di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, salvo conguaglio all'atto dell'approvazione del bilancio d'esercizio;

5.7 per le obbligazioni assunte dal Consorzio, i terzi creditori potranno far valere i rispettivi diritti esclusivamente sul Fondo consortile. Delle obbligazioni assunte dal Consorzio per conto dei consorziati, questi ultimi rispondono solidalmente con il Consorzio;

6. Bilancio:

6.1 al termine di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo predisporrà la proposta di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, entro e non oltre due mesi dalla

chiusura dell'esercizio annuale; termine prorogabile una sola volta di non oltre due mesi;

6.2 eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali risultanti dal bilancio approvato non potranno in alcun modo comportare la distribuzione di utili ai consorziati, sotto alcuna forma, ma saranno destinate ad incrementare il Fondo consortile;

6.3 il Consiglio Direttivo predisporrà altresì il conto di previsione delle spese per l'esercizio successivo, sulla base del quale effettuerà la determinazione delle quote di contributi in danaro a copertura dei costi e delle spese di gestione del Consorzio, che dovranno essere versati dai consorziati, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea del rendiconto annuale di gestione alla fine dell'esercizio;

7. Organi del Consorzio:

7.1 Sono Organi del Consorzio: a) l'Assemblea dei Consorziati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente ed il Vice-Presidente; d) il Collegio dei Probiviri.

7.2 Tutte le cariche consortili sono svolte a titolo gratuito. L'assemblea potrà deliberare – con le maggioranze previste in sede straordinaria - sia la previsione per il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, di un rimborso forfettario delle spese sostenute per l'esercizio delle rispettive funzioni, sia l'assegnazione ad essi – o solo ad alcuni di essi - di emolumenti od altre indennità. La responsabilità verso i consorziati dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri è regolata dalle norme sul mandato (art. 1710 ss. codice civile).

7.3 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascuno dei consorziati ha diritto ad un voto, qualunque sia la dimensione dell'impresa, l'entità ed il livello di fruizione dei servizi consortili dei quali beneficia e delle contribuzioni al Fondo consortile. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea con la maggioranza prevista per le deliberazioni in sede ordinaria, non può esercitare il diritto di voto il consorziato al quale sia stato formalmente contestato un inadempimento agli obblighi statutari, regolamentari, alle deliberazioni dell'assemblea, alle determinazioni del Consiglio Direttivo ovvero sia oggettivamente inadempiente alle obbligazioni

assunte per suo conto dal Consorzio. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da altro consorziato od anche da terzi estranei mediante delega scritta, che dovrà essere allegata al verbale d'assemblea. Nessun consorziato può avere più di due deleghe;

7.4 l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio – ovvero, in sua assenza o legittimo impedimento, dal Vice- Presidente - presso la sede del Consorzio, ovvero in altro luogo più consono a discrezione del Presidente (o Vice-Presidente) ma esclusivamente entro il territorio della Provincia nel quale è stabilita la sede;

7.5 l'Assemblea potrà essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo riterrà opportuno ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei consorziati, da indirizzarsi al Presidente, ovvero negli altri casi previsti dalla legge;

7.6 l'avviso di convocazione - contenente l'elencazione analitica e specifica degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo ove si terrà l'assemblea, la data e l'ora della prima e seconda convocazione- dovrà essere spedito ai consorziati, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere eseguita con telegramma od anche via telefax, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione assembleare. La seconda convocazione non potrà aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7.7 In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita, quando sono presenti – in proprio ovvero validamente rappresentati - tutti i consorziati, e tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia, in questo caso ciascun consorziato può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; derivatamente, dandone atto nel verbale della seduta in corso, il Presidente dovrà riconvocare l'Assemblea non prima del termine di dieci giorni, specificando contestualmente l'ordine del giorno, con dispensa dall'invio di un nuovo avviso di convocazione.

7.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero in caso di impedimento dal Vice-Presidente. Nell'eventualità in cui sia impedito anche il Vice-Presidente, l'Assemblea eleggerà essa stessa tra i consorziati, chi dovrà presiedere;

7.9 Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale; sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che è nominato da quest'ultimo;

7.10 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è validamente costituita qualora sia presente - in proprio o validamente rappresentata - almeno la metà dei consorziati in prima convocazione, ed almeno un terzo dei consorziati in seconda convocazione e delibera – sia in prima che in seconda convocazione - con la maggioranza dei presenti;

7.11 All'Assemblea in sede ordinaria compete:

- Preliminare decisione circa l'ammissione all'esercizio del diritto di voto del consorziato inadempiente ;
- l'approvazione del bilancio annuale del Consorzio;
- nomina o revoca del Presidente e del Vice-Presidente del Consorzio e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero, entro i limiti di cui al successivo art. **8.1** ed eventualmente il loro compenso; la nomina o revoca di tutti i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri, determinando eventualmente se ed in che misura dovranno loro corrispondersi indennità o compensi per la prestazione della loro opera;
- approvare o modificare il Regolamento Consortile;
- determinare – su proposta del Consiglio Direttivo - l'ammontare, le modalità ed i termini di versamento di contributi aggiuntivi periodici a carico dei consorziati, connessi ai fabbisogni finanziari necessari per il raggiungimento degli obbiettivi del Consorzio,
- impartire le direttive generali di azione del Consorzio e deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla competenza assembleare dallo Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

7.12 l'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati in prima convocazione e della metà più uno dei consorziati in seconda convocazione;

7.13 all'Assemblea in sede straordinaria competono:

- le modifiche allo Statuto, salvo siano intervenute con il consenso scritto di tutti i partecipanti al Consorzio;
- la proroga del Consorzio oltre il termine di durata di cui all'art. 1.3 dello Statuto;
- lo scioglimento del Consorzio e la nomina del o dei liquidatori con la determinazione dei loro poteri e degli eventuali compensi;
- su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge;

7.14 lo scioglimento anticipato del Consorzio, ai sensi dell'art. 2611 n° 3 cod. civ., può essere deciso unicamente all'unanimità dei consorziati.

8 Il Consiglio Direttivo:

8.1 il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri - compresi, tra essi, il Presidente ed il vice Presidente - tutti eletti dall'Assemblea ordinaria tra i consorziati, salvo il vice Presidente che potrà essere eletto anche tra estranei. I Consiglieri non sono rappresentabili da altri membri del Consiglio, da consorziati o da terzi; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

8.2 il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente - ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente - ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi. Deve essere convocato, qualora ne facciano richiesta almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è eseguita mediante lettera raccomandata, ovvero telegramma collazionato od anche via telefax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione consiliare e dell'elenco analitico e specifico degli argomenti da trattare. La convocazione dovrà essere spedita almeno sette giorni prima della data della riunione consiliare ovvero, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima. Nessuna formalità di convocazione è necessaria qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, i quali facciano previamente constare a verbale il loro consenso alla discussione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

8.3 il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare con la presenza di almeno due membri, se il Consiglio medesimo sia composto di tre consiglieri e con la presenza di almeno

tre membri, qualora il Consiglio sia composto fino a cinque membri e con la presenza di almeno quattro membri negli altri casi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: non sono ammesse astensioni dal voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni sarà redatto apposito verbale in apposito registro – tenuto a cura del Presidente- regolarmente vidimato in tutte le pagine, numerate progressivamente;

8.4 il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio e potrà quindi compiere senza limitazione alcuna, tutti gli atti gestori relativi, esclusi unicamente quelli che sono riservati dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea del Consorzio. In particolare il Consiglio Direttivo è competente a:

- determinare la gli indirizzi e la politica di gestione del Consorzio;
- gestire il Fondo Consortile e compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie od opportune per il raggiungimento delle finalità consortili;
- predisporre il progetto di bilancio d'esercizio, curarne la presentazione all'Assemblea in sede ordinaria, per la necessaria approvazione, e il successivo deposito nei Pubblici Uffici;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'esclusione di consorziati;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento consortile;
- provvedere a tutte le necessarie annotazioni ed agli adempimenti richiesti, anche ai sensi dell'art. 2612 cod.civ. in caso di ammissione, recesso od esclusione di consorziati;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge e Statuto, alla competenza di altri Organi consortili;
- dirigere l'attività di tutti gli Uffici e servizi consortili, curandone l'amministrazione;
- vigilare sul comportamento dei consorziati, nell'interesse del migliore svolgimento dell'attività consortile;

9. Presidente e Vice-Presidente:

9.1 il Presidente ed il Vice-Presidente, eletti dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono

rieleggibili;

9.2 al Presidente spetta la rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli, tra l'altro:

- vigila affinché si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;
- rilascia quietanze liberatorie per le somme di denaro da chiunque a qualsiasi titolo versate al Consorzio;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- dà disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli Organi Consortili;
- esegue gli incumbenti espressamente deferitigli dall'Assemblea del Consorzio ovvero dal Consiglio Direttivo;
- nomina avvocati e procuratori, conferendo loro tutti i poteri di rito e del caso –nessuno escluso - per la difesa del Consorzio nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio sia parte, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche per il giudizio di Cassazione e revocazione;

9.3 in caso di impedimento o assenza del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono assunte dal Vice-Presidente;

10. Collegio dei Proviviri:

10.1 Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti che sono eletti dall'assemblea tra gli avvocati iscritti all'albo della sede del Consorzio; restano in carica tre anni, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente.

10.2 Ai Proviviri è demandato il compito di dirimere - senza che ciò valga rinuncia alla Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - esclusivamente le controversie riguardanti la conformità alle norme statutarie e/o regolamentari delle decisioni prese dagli Organi consortili in materia di ammissione, esclusione, recesso dei consorziati e di irrogazione delle eventuali sanzioni previste dallo Statuto, dal Regolamento o comunque deliberate ed irrogate dagli Organi consortili.

10.3 Ciascun consorziato potrà ricorrere al Collegio presentando istanza scritta nei termini e con le

formalità che saranno previste dal Regolamento.

10.4 La presentazione dell'istanza al Collegio sospende l'efficacia delle decisioni assunte dagli Organi consortili che ne sono oggetto, sino all'emissione della decisione.

10.5 I Proviviri assumeranno le loro decisioni *ex bono et equo*, nel rispetto del contraddittorio, sulla base delle norme statutarie/regolamentari, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento. La decisione del Collegio non assumerà carattere vincolante per gli organi del Consorzio, i quali potranno comunque motivatamente discostarsene.

10.6 Le decisioni assunte dal Collegio sono impugnabili avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria nelle forme di legge.

10.7 Il Collegio si riunisce presso la sede del Consorzio ovvero in altro eventuale diverso luogo che sarà individuato nel Regolamento.

10.8 Ai Proviviri spetta il rimborso delle spese, comprese quelle eventuali di trasporto e soggiorno, ferma restando la facoltà dell'assemblea di prevedere la corresponsione di indennità e compensi a loro favore.

11. Scioglimento:

11.1 in caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori da scegliersi obbligatoriamente nella cerchia dei dottori commercialisti o avvocati determinandone i poteri e gli eventuali compensi;

11.2 i liquidatori – ai quali spetterà la rappresentanza del Consorzio - nel compimento delle attività liquidative, potranno anche vendere in blocco i beni costituenti il Fondo Consortile;

11.3 i liquidatori predisporranno il bilancio finale di liquidazione, con rendiconto analitico delle attività liquidative svolte. Quindi, le attività residue dopo aver estinto integralmente tutte le passività ed aver eventualmente effettuato tutti gli accantonamenti prudenziali che si riterranno necessari od opportuni per far fronte alle possibili sopravvenienze passive, connesse a rapporti ancora in corso (contenziosi tributari, cause giudiziarie pendenti e così via) saranno distribuite ai consorziati in parti uguali tra loro

13. Foro esclusivo:

per tutte le controversie derivanti e conseguenti all'attuazione, interpretazione, applicazione ed efficacia del presente Statuto - e, più in generale, all'esercizio dell'attività consortile - che dovessero insorgere tra i consorziati ovvero tra questi ed il Consorzio, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Pavia, con esclusione di ogni altro Foro.